



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

CIRCOLARE n.

Roma,

Prot. n

Ai

Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. al

Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010 -
Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette l'unito schema di decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2009/2010, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Le disposizioni di cui sopra sono il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati ed elementi che concorrono alla individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative, nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione.

Gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e interazioni con le Regioni e gli Enti locali, titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, nonché di fruizione del diritto allo studio. Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS. LL. sulla esigenza che le Regioni e gli Enti locali vengano opportunamente coinvolti nella fase di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse alle singole province, anche in un'ottica di una



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

coerenza tra le previsioni del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e l'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse.

Come è noto, la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è stata definita in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto una serie organica di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco di un triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, e sulla base delle istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64. La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 42.100 le riduzioni da operare per l'a.s. 2009/2010. Gli interventi e le misure finora adottati, di cui sarà fornita dettagliata esplicitazione nei successivi paragrafi, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell'impianto e dell'articolazione del primo ciclo, mentre la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 207/2008, è stata rinviata all'anno scolastico 2010/2011.

Si ritiene opportuno precisare che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal succitato Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili, con l'unica eccezione che, per il prossimo anno scolastico, restano confermati "i limiti massimi" di alunni per classe previsti dal predetto D.M. 331/98, limitatamente alle istituzioni scolastiche individuate nel piano di riqualificazione edilizia in corso di predisposizione.

Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si indicano le norme che presiedono, attualmente, alla definizione degli organici:



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, concernente “le norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

- Legge 30 ottobre 2008, n. 169, che, tra l’altro, ha previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;

- Piano programmatico attuativo dell’art. 64 succitato e relative norme applicative.

- Circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per l.a.s. 2009/2010.

Per la scuola secondaria di II grado nulla è innovato sul piano ordinamentale, atteso che, come prima accennato, gli interventi di revisione e di riordino del II ciclo troveranno attuazione a partire dall’anno scolastico 2010/2011.

La ripartizione a livello regionale dell’organico complessivamente definito è stata effettuata, come precisato dall’art. 1, comma 2 dello schema di D.I. in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell’istruzione nelle sue diverse articolazioni, e tenendo conto delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei contesti con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.

Le dotazioni organiche regionali sono ripartite, come da tabelle allegate al testo del richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante; tabelle che prevedono



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

che l'obiettivo della riduzione dei 42.100 posti si raggiungerà in due distinte fasi, quella relativa all'organico di diritto e quella relativa all'organico di fatto. In applicazione di tale criterio sono stati quantificati in 37.100 i posti da ridurre in organico di diritto e in 5.000 quelli da ridurre in sede di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto. Soluzione questa che, attraverso la disponibilità di un più consistente numero di posti in organico di diritto, potrà garantire una maggiore stabilità delle platee scolastiche e del personale docente interessato, anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio e, al tempo stesso, attenuare il rigore dell'intervento riduttivo. Ciò in quanto, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto, debbono essere comunque raggiunti gli obiettivi finanziari di risparmio di cui al Piano programmatico previsto dalla legge n. 133/2008.

Nell'ambito del contingente di posti assegnato a codeste realtà regionali, le SS. LL. vorranno valutare, con la flessibilità che le situazioni esistenti e l'obiettivo da raggiungere richiedono, le misure più idonee da adottare nel più generale contesto dell'azione di razionalizzazione del sistema scolastico.

Ferme restando le istruzioni e le indicazioni contenute nella presente circolare, da assumere come quadro generale di riferimento, le SS. LL., attraverso l'adozione di interventi e soluzioni autonomamente definite e coerenti con gli specifici bisogni dei territori di competenza, nonché tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative e interventi volti a raggiungere le finalità di razionalizzazione e di contenimento delle risorse, nel rispetto della qualità del servizio.

Non v'è dubbio che un ruolo fondamentale, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni di cui alla presente circolare, rimane demandata alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, dell'istituzione scolastica,



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa; valorizzando in tal modo, le risorse derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

Lo schema di decreto interministeriale nella colonna "A" della tabella G riporta, a livello nazionale e regionale, le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto e nella colonna "B" le previsioni degli ulteriori interventi di dimensionamento da realizzare in organico di fatto.

La tabella B1 reca il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.

Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell'ottica, ove possibile, dell'estensione del tempo pieno.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto e sulla base delle istruzioni e indicazioni della presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza riferite alla scuola dell'infanzia e ai vari ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure necessarie per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

Pertanto, come sopra accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni e con gli Enti Locali, provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dagli atti applicativi del citato art. 64.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

Le SS.LL. valuteranno con particolare attenzione le condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, alle aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e a quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.

Subito dopo, le SS.LL. avvieranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall'art. 2 dello schema di decreto succitato.

Nel contempo, le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti degli Uffici scolatici provinciali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti, approfondimenti, evidenziando la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo si fa presente che il Sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici e sulla base dei nuovi modelli orario della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

E' di tutta evidenza che il processo di contenimento dovrà interessare la corretta e attenta formazione delle classi, evitando di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e in organico di fatto interventi di ricomposizione delle stesse.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all'applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura si seguirà nel caso di variazioni successive.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età.

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 4 del 15 gennaio 2009 (iscrizioni per l'a.s. 2009/10), possono altresì essere ammessi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010.

Il ripristino degli anticipi nella scuola dell'infanzia trova le sue motivazioni soprattutto nelle positive esperienze di anni decorsi e nell'intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l'attuazione dello stesso i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai dipendenti Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accettare, nei diversi contesti, l'esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l'iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore e riducibile sino a 25 ore settimanali.

Nella tabella A1 sono riportati i posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004.

Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

bambine e ai bambini che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato le cd. "sezioni primavera", il cui funzionamento, com'è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n.296/2006, art. 1, commi 630 e 634).

Eventuali incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati nell'ambito delle risorse complessive assegnate.

Scuola primaria

Come è noto possono iscriversi alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2009. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2010.

Per le classi prime da attivare nell'a.s. 2009/2010, il tempo scuola è definito in 24 ore settimanali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, corrispondente al modello del docente unico, con conseguente superamento del precedente assetto modulare e delle compresenze.

Sempre nelle classi prime sono poi previste altre articolazioni dell'orario scolastico settimanale: 27 ore e, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato, sino a 30 ore. Le risorse di organico complessive sono assegnate, comunque, in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal Sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il risultato per 22, vale a dire per l'orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello corrispondente al docente unico (24 ore) o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell' impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, concorrono ad ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'a.s. 2009/2010 e fino alla graduale messa a regime del predetto modello, secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali. La dotazione organica è comunque fissata sulla base di 30 ore settimanali per classe. L'organico calcolato dal Sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle classi interessate per 30 e dividendo il risultato per 22 . Le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello del docente unico (24 ore) nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell' impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e, successivamente, per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Si prevede l'utilizzo anche nella scuola primaria degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell'insegnamento dell'inglese), contribuiscono alla formazione di posti interi nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora a livello di istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse sono "arrotondate" a posto intero.

Nel caso che le ore residue siano inferiori a 12, le stesse rimangono disponibili nell'organico di istituto.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani.

Condizione essenziale per l'attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di risorse e di strutture idonee all'interno della scuola. L'organizzazione del tempo pieno è realizzata nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09 e, comunque, nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto, come determinata dal decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

Le quattro ore residue rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente (sempre in possesso di tali requisiti) facente parte dell'organico di istituto, in ragione di un'ora alla settimana nella prima classe, di due ore alla settimana nella seconda classe e di tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative utili affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, siano impegnati, nelle classi interessate, nell'insegnamento della lingua straniera. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità e in zone particolarmente disagiate.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto.

L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

prevista dal D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residue dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l'offerta formativa della scuola (estensione del tempo pieno, modello orario settimanale delle 30 ore nelle classi prime, orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani).

Istruzione secondaria di I grado

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: - quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); -quello relativo al tempo prolungato con 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle famiglie, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative al fine di assicurare la disponibilità di ore di contemporaneità.

Per le classi terze a tempo prolungato rimane confermato il quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività anche in fasce orarie



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando eventualmente le economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.

Circa le seconde *lingue comunitarie*, si fa presente che i posti per l'insegnamento delle stesse, in difformità di quanto avvenuto negli ultimi anni, sono computati in organico di diritto. Il potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese, utilizzando anche le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria, potrà essere autorizzato, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto: -sempre che le richieste delle famiglie consentano la costituzione di almeno una classe; -compatibilmente con le disponibilità di organico; -solo in assenza di esubero dei docenti delle seconde lingue comunitarie sia nell'ambito della scuola interessata che a livello provinciale.

Le ore di insegnamento della II lingua possono, altresì, essere impiegate, sempre alle condizioni di cui sopra, per potenziare l'insegnamento della lingua italiana, nei confronti di alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze e nel rispetto dell'autonomia delle scuole.

L'insegnamento della *tecnologia*, prima rientrante nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", è stato ricondotto sul primo ciclo ad insegnamento autonomo ed affidato all'insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con un orario settimanale di due ore.

Nulla è innovato relativamente all'insegnamento dello *Strumento musicale*. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono pertanto confermati i criteri previsti dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

Ferma restando l'esigenza che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi attivati negli anni precedenti, eventuali nuovi corsi debbono essere istituiti sempre in organico di



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole ove sono funzionanti solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che le scuole possono autonomamente scegliere, vanno attribuite, per un corso completo, allo strumento musicale.

Nulla è innovato per quanto riguarda le scuole secondarie di I grado annesse agli istituti d'arte, fatto salvo l'adeguamento del quadro orario in attuazione del regolamento sul primo ciclo.

Istruzione secondaria di II grado

Come prima evidenziato, i Regolamenti relativi agli ordinamenti dell'istruzione secondaria di II grado produrranno i loro effetti dall'anno scolastico 2010-2011. Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, trovano invece applicazione già dal prossimo anno scolastico i criteri e parametri previsti ai fini della riorganizzazione della rete scolastica.

Si richiamano di seguito alcune disposizioni da tener presente ai fini della formazione delle classi e delle dotazioni organiche:

- Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali nei quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) viene determinato tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Ne consegue che, qualora il totale delle classi così determinato non consenta l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

nell'istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici intese al mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

- Nelle istituzioni scolastiche comprendenti ordini di studio, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o di perito aziendale, liceo classico con liceo scientifico), le classi prime si costituiscono separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione.
- Le classi prime di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
- E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
- Per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del D.M. n. 234/2000, con carico orario pari o superiore alle 34 ore settimanali, è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orario e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali, fatte salve motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, riferite ai corsi di riconosciuta valenza formativa. Ne consegue che non potranno essere attivate le classi prime dei corsi ex sperimentali con un carico orario superiore alle 34 ore settimanali, qualora siano presenti nell'ordinamento nazionale corsi di analogo tipo con orario pari o inferiore alle 34 ore settimanali, a meno che non si rendano necessarie motivate



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

deroghe, da verificare attentamente in sede locale, con riferimento a corsi di riconosciuta valenza formativa.

- Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di ridistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

- Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle reti scolastiche.

- Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

- Negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli istituti medesimi.

- Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di almeno 25 alunni.

- Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

- Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

relative norme applicative, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Il criterio di composizione delle cattedre con 18 ore va applicato anche alle classi terze degli istituti professionali, per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali. Sulla base di quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che, a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio, secondo quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell'organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per tutte le operazioni necessarie per un corretto avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si rammenta che la realizzazione dei progetti di cui all'Accordo quadro e ai protocolli di intesa Stato-Regioni presuppone la disponibilità di appositi finanziamenti. Ad ogni buon fine ulteriori precisazioni e indicazioni verranno fornite con la circolare relativa all'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

Si ritiene, infine, di dover sottolineare che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

Istruzione degli adulti



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanentii rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009. Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, in fase di avanzata predisposizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanentii di titolarità, rinviandosi alla fase di definizione dell'organico di fatto la costituzione dei predetti Centri Provinciali, come precisato con nota circolare prot. n. 255, in data 5 febbraio 2009, della Direzione per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.

Posti di sostegno

L'art. 9 dello schema di decreto interministeriale, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 2, commi 413 e 414 delle leggi finanziarie per il 2008, individua nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo.

Il comma 413 succitato, tenuto conto dell'obiettivo del graduale raggiungimento di un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/09, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi funzionanti in organico di diritto dell'a.s. 2006/2007. Detti posti sono comprensivi anche delle "deroghe" che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto per rispondere alle esigenze certificate.

Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili nell'anno scolastico 2008/09 in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell'organico di diritto, è riportato



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale ed è comprensivo degli spezzoni orario.

Per il prossimo anno scolastico sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto dell'a.s. 2008/09, con limitate variazioni a livello regionale, resesi necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Si confida, pertanto, in una attenta programmazione e distribuzione delle risorse disponibili, con particolare riguardo alle classi rientranti nell'innalzamento dell'obbligo scolastico, al fine di contenere l'istituzione dei posti entro il contingente assegnato e indicato nella citata tabella E, colonna C.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Il comma 414 sopra menzionato prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale incremento sarà possibile, alla fine del triennio, formare un organico di diritto di complessivi 63.347 posti. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2009/10, comprensiva della prima quota di incremento. La seconda quota, pari 4.882 unità, del previsto incremento triennale di posti di organico di diritto è utile sia per la mobilità che per le nomine in ruolo.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4

In applicazione del comma 414 suddetto, allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella F, che riportata la progressiva e graduale rideterminazione della dotazione di diritto dei posti di sostegno relativa al triennio 2008/2010.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento.

Le SS.LL. determineranno la dotazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto di ciascun grado di istruzione, secondo le quantità riportate nella tabella E.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 13 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo.

La quota riservata alle predette scuole non potrà essere inferiore a complessive.....unità.

Indicazioni finali

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall' articolo 64 della legge 6.8.2008, n. 133. comporta l'applicazione, delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell'anno



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del personale della scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva, apprezzata collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe Cosentino

Primaria

regione	Alunni	di cui portatori di handicap	classi a tempo pieno	classi a tempo normale	dati organico di fatto 2008/09			dati a s. 2009/10		
					Totale Classi	Posti interi di cui posti di organico e di lingua	Posti istituti Aduuti	n. romedio alunni per classe	n. romedio alunni per classe	differenza alunni con s.s. precedente
ABRUZZO	55.233	1.538	297	2.866	3.163	4.887	239	8	22	17.46
BASILICATA	27.374	487	493	1.100	1.593	2.679	129	0	10	17.18
CALABRIA	94.271	1.942	1.249	4.678	5.927	9.205	549	6	50	15.91
CAMPANIA	297.471	7.328	858	15.435	16.293	24.349	877	30	44	18.26
EMILIA ROMAGNA	174.999	4.425	3.719	4.926	8.645	15.095	526	16	97	20.24
FRIULI VG	48.135	870	931	1.796	2.727	4.666	278	2	30	17.65
LAZIO	230.995	7.688	4.975	6.949	11.924	20.928	829	14	90	19.37
LIGURIA	55.333	1.538	1.112	1.911	3.023	5.127	225	6	32	18.30
LOMBARDIA	408.403	10.612	9.220	11.794	21.014	37.348	1.447	22	222	19.43
MARCHE	67.154	1.696	746	2.766	3.512	5.625	163	1	16	19.12
MOLISE	13.528	266	13	846	859	1.296	66	0	5	15.75
Piemonte	176.797	4.399	4.065	5.538	9.603	16.971	828	7	108	18.41
PUGLIA	205.439	4.284	433	9.781	10.234	16.230	741	14	45	20.07
SARDEGNA	66.596	1.369	744	3.160	3.904	6.408	344	1	27	17.06
SICILIA	252.938	7.348	545	12.949	13.494	21.114	1.155	34	117	18.74
TOSCANA	144.100	2.863	2.932	4.487	7.419	12.989	588	18	57	19.42
UMBRIA	36.492	732	375	1.728	2.103	3.277	118	4	12	17.35
VENETO	216.369	5.191	1.590	10.068	11.658	18.847	1.150	5	121	18.56
NAZIONALE	2.571.627	64.576	34.317	102.778	137.095	227.041	10.252	188	1.105	18.76
										11.26
										1.67
										0.16%
										-9.968

I grado

dati organico di fatto 2008/09

regione	Alunni	di cui a portatori di handicap		di cui a Tempo Prolungato		Posti istru. Posti interi Posti care.	Posti istru. Adulti	n.ro medio alunni per classe	n.ro medio alunni per posto intero	n.ro medio posti per classe	previsione alunni con as precedente	dati a.s. 2009/10		
		Classi	n.ro posti intero	Posti interi	n.ro posto intero							differenza alunni con as precedente	percentuale e	totale posti in O.D. 2009/10
ABRUZZO	36.797	1.292	1.814	277	3.303	0	64	20,29	10,93	1,86	36.762	-35	-0,10%	-329
BASILICATA	17.817	377	921	407	1.870	0	18	19,35	9,44	2,05	17.639	-178	-1,00%	-264
CALABRIA	64.272	1.806	3.290	1.511	6.791	5	125	19,54	9,29	2,10	63.302	-970	-1,51%	-1.002
CAMPANIA	212.275	6.737	10.179	1.613	19.141	42	304	20,85	10,89	1,91	209.938	-2.337	-1,10%	-2.064
EMILIA R	103.100	3.435	4.626	948	8.105	8	148	22,29	12,48	1,79	106.191	3.091	3,00%	-688
FRIULI VG	28.967	852	1.423	393	2.591	8	63	20,36	10,88	1,87	29.742	775	2,68%	-247
LAZIO	151.334	6.347	7.091	921	12.877	25	230	21,34	11,52	1,85	152.420	1.086	0,72%	-1.144
LIGURIA	36.229	1.218	1.654	439	3.052	6	67	21,90	11,59	1,89	36.643	414	1,14%	-322
LOMBARDIA	239.952	8.663	11.105	4.060	21.390	33	328	21,61	11,03	1,96	244.557	4.605	1,92%	-2.255
MARCHE	41.850	1.249	1.934	339	3.443	0	61	21,64	11,94	1,81	42.416	566	1,35%	-319
MOLISE	9.151	243	480	136	930	0	10	19,06	9,74	1,96	9.033	-118	-1,29%	-117
PIEMONTE	108.639	3.698	5.077	1.778	9.806	7	199	21,40	10,85	1,97	110.406	1.767	1,63%	-1.077
PUGLIA	135.445	3.498	6.059	953	11.558	16	191	22,35	11,51	1,94	134.605	-840	-0,62%	-1.173
SARDEGNA	45.997	1.333	2.379	920	4.673	0	58	19,33	9,72	1,99	45.198	-799	-1,74%	-677
SICILIA	176.435	6.293	8.428	2.310	16.535	38	472	20,93	10,35	2,02	174.004	-2.431	-1,38%	-2.068
TOSCANA	90.209	2.439	4.096	878	7.469	7	134	22,02	11,85	1,86	92.303	2.094	2,32%	-659
UMBRIA	22.555	604	1.066	344	1.948	0	33	21,16	11,39	1,86	22.890	335	1,49%	-220
VENETO	130.656	4.185	6.023	1.375	10.964	14	224	21,69	11,66	1,86	134.093	3.437	2,63%	-916
NAZIONALE	1.651.680	54.269	77.645	19.602	146.446	209	2.729	21,27	11,06	1,92	1.662.142	10.462	0,63%	-15.542

II grado

regione	Alunni	di cui portatori di handicap	Posti interi Classi	di cui posti in corsi serali per adulti	Totale posti	n.ro medio alunni per classe	n.ro medio alunni per posto intero	n.ro medio posti per classi	dati organico di fatto 2008/09		differenza alunni con as precedente	differenziale percentuale	riduzione posti O.D. 2009/10
									2009/10	2009/10			
ABRUZZO	61.978	1.516	2.843	5.301	30	5.819	21,80	11,69	1,86	60.391	-1.587	-2,40%	-351
BASILICATA	34.300	526	1.645	2.900	20	3.190	20,85	11,83	1,76	33.077	-1.223	-3,27%	-230
CALABRIA	113.845	1.913	5.558	10.245	236	11.318	20,48	11,11	1,84	110.191	-3.654	-3,12%	-783
CAMPANIA	327.643	5.097	14.642	27.326	407	30.042	22,38	11,99	1,87	322.058	-5.585	-1,67%	-1.720
EMILIA R	160.754	3.433	7.170	13.322	159	14.823	22,42	12,07	1,86	161.419	665	0,48%	-427
FRIULI VG	45.180	644	2.244	4.133	89	4.441	20,13	10,93	1,84	45.169	-11	-0,02%	-156
LAZIO	249.048	4.685	11.175	20.825	396	22.622	22,29	11,96	1,86	246.334	-2.714	-1,09%	-1.121
LIGURIA	56.318	869	2.577	4.652	138	5.066	21,85	12,11	1,81	56.144	-174	-0,31%	-186
LOMBARDIA	335.392	4.458	15.197	28.383	560	30.231	22,07	11,82	1,87	335.672	280	0,11%	-1.047
MARCHE	70.206	1.245	3.188	5.970	48	6.485	22,02	11,76	1,87	69.825	-381	-0,54%	-256
MOLISE	16.686	311	796	1.480	14	1.615	20,96	11,27	1,86	16.150	-536	-3,21%	-107
PIEMONTE	156.954	2.899	7.573	14.166	306	15.581	20,73	11,08	1,87	156.979	25	0,02%	-572
PUGLIA	223.820	4.107	10.127	19.089	470	21.291	22,10	11,73	1,88	219.132	-4.688	-2,05%	-1.243
SARDEGNA	80.023	1.359	3.960	7.256	192	7.835	20,21	11,03	1,83	77.167	-2.856	-3,57%	-604
SICILIA	266.032	5.409	12.119	23.127	344	26.013	21,95	11,50	1,91	260.280	-5.752	-2,12%	-1.438
TOSCANA	146.073	2.846	6.713	12.820	166	14.175	21,76	11,39	1,91	146.618	545	0,44%	-437
UMBRIA	37.213	666	1.761	3.182	14	3.438	21,13	11,69	1,81	37.065	-148	-0,40%	-136
VENETO	184.997	2.068	8.499	16.180	286	17.188	21,77	11,43	1,90	186.074	1.077	0,58%	-532
NAZIONALE	2.566.462	44.051	117.787	220.357	3.875	241.173	21,79	11,65	1,87	2.540.645	-26.717	-1,01%	-11.347

TOTALE

REGIONE	riepilogativo dati anno in corso (organico di fatto 2008/09)										totale riduzioni organico diritto 2009/10										
	Alumni di cui portatori di handicap	Classi	Posti interi	Posti cura.	Posti istr. Adulti	Totale posti interi (comprensivo dei posti per progetti e per l'istruzione degli adulti e carcerati)	TOTALE POSTI SOSTEGNO a.s. 2008/09	n.ro medio alunni per classe	n.ro medio alunni per posto intero	n.ro medio alunni per posto intero sostegno intero	dirigenti scolastici (riduzione autonome scolastiche)	TOTALE riduzione in O.D. 2009/10 - scuola secondaria I grado	TOTALE riduzione in O.D. 2009/10 - scuola secondaria II grado	TOTALE riduzione in O.D. 2009/10 - scuola primaria	TOTALE POSTI SOSTEGNO a.s. 2008/09	Posti aggiuntivi comprese le deroghe 2009/2010	Organico di diritto 2009/2010	Posti aggiuntivi comprese le deroghe 2009/2010			
TOTALE																					
ABRUZZO	181.713	4.751	9.053	15.917	8	86	16.011	1.785	1.834	20.07	11.35	2.59	-19	-300	-329	-351	-98	1.785	1.834		
BASILICATA	91.753	1.541	4.764	8.650	0	28	8.578	951	1.007	19.26	10.57	1.53	-14	-166	-264	-230	-674	951	1.007		
CALABRIA	314.548	6.138	16.842	30.321	11	175	30.567	3.609	3.791	18.68	10.31	1.62	-75	-631	-1.002	-783	-2.492	3.609	3.791		
CAMPANIA	965.511	20.664	47.172	82.594	72	348	83.014	11.879	12.076	20.55	11.68	1.71	-17	-1.844	-2.064	-1.720	-5.645	11.879	12.076		
EMILIA ROMAGNA	490.432	11.965	22.535	40.646	24	245	40.915	5.679	5.900	21.76	11.99	2.03	-243	-688	-427	-1.359	5.679	5.900	2975	2925	
FRIULI VENEZIA GIULIA	139.835	2.547	7.157	12.914	10	93	13.017	1.209	1.291	19.54	10.74	1.97	-146	-247	-156	-549	1.209	1.291	833	458	
LAZIO	717.996	20.080	33.861	61.173	39	320	61.532	8.476	8.746	21.20	11.67	2.30	-19	-511	-1.144	-1.121	-2.794	8.476	8.746		
IGLURIA	168.239	3.918	8.108	14.534	12	99	14.645	1.993	2.120	20.75	11.49	1.85	-14	-170	-322	-186	-692	1.993	2.120		
LOMBARDIA	1.098.289	25.402	51.933	96.349	55	550	96.954	11.007	11.482	21.15	11.33	2.21	-696	-2.255	-1.047	-3.999	11.007	11.482	6071	5481	
MARCHE	213.239	4.718	10.028	17.755	1	77	17.833	1.934	2.249	21.26	11.96	2.10	-249	-319	-256	-824	1.934	2.249	1180	1109	
MOLISE	45.331	882	2.426	4.253	0	15	4.268	443	467	18.69	10.62	1.89	-5	-105	-117	-107	-334	443	467	330	137
Piemonte	512.180	11.866	25.126	46.676	14	307	46.997	5.897	6.086	20.38	10.90	1.95	-526	-1.077	-572	-2.175	5.897	6.086	3586	3586	
PUGLIA	657.406	13.095	30.494	54.270	30	236	54.536	7.348	7.535	21.56	12.05	1.74	-1.230	-1.173	-1.243	-3.646	7.348	7.535	5601	1934	
SARDEGNA	220.311	4.430	11.563	20.941	1	85	21.027	2.376	2.515	19.05	10.48	1.76	-33	-374	-677	-604	-1.688	2.376	2.515		
SICILIA	810.406	20.557	39.267	69.553	72	589	70.214	11.600	11.915	20.64	11.54	1.73	-23	-1.491	-2.068	-1.438	-5.020	11.600	11.915		
TOSCANA	576.181	12.149	28.026	49.679	19	345	50.043	5.594	5.840	20.56	11.51	2.08	-10	-779	-916	-532	-2.237	4.445	4.650		
UMBRIA	446.503	8.864	20.909	38.386	25	191	38.802	4.445	4.650	21.35	11.51	1.91	-11	-143	-220	-136	-510	965	965		
VENETO	114.198	2.211	5.682	9.887	4	45	9.936	965	965	20.10	11.49	2.29	-11	-143	-220	-136	-510	965	965		
NAZIONALE	7.768.071	175.778	374.946	674.698	397	3.834	678.929	87.190	90.469	20.72	11.44	1.94	-245	-9.968	-15.542	-11.347	-37.101	87.190	90.469		